



COMUNE DI CASCINETTE D'IVREA

REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

C.C. n. 8 del 13.02.01

Indice

TITOLO I

DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 1 (I consiglieri comunali)
- Art. 2 (Interrogazioni e interpellanze)
- Art. 3 (Mozioni)
- Art. 4 (Richieste di collaborazione e nomine sindacali)

TITOLO II

DELL'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 5 (Interpretazione)

CAPO II - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 6 (Gruppi consiliari)
- Art. 7 (Commissioni consiliari)
- Art. 8 (Commissioni permanenti e di garanzia)

TITOLO III

DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - ORDINAMENTO

- Art. 9 (Presidenza)
- Art. 10 (Sedute)
- Art. 11 (Deposito atti)
- Art. 12 (*Quorum* costitutivo in prima e seconda convocazione)
- Art. 13 (Sedute segrete)
- Art. 14 (Sospensione, interruzione e termine)

CAPO II - CONVOCAZIONE

- Art. 15 (Di diritto e d'urgenza)
- Art. 16 (Richieste ed avviso di convocazione)
- Art. 17 (Ordine del giorno)

CAPO III - DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEI LAVORI

- Art. 18 (Comportamento in aula)
- Art. 19 (Partecipazione alle sedute ed ordine dei lavori)
- Art. 20 (Emendamenti)
- Art. 21 (Ordine degli interventi)

CAPO IV - VOTAZIONI

- Art. 22 (*Quorum* e forme deliberative)
- Art. 23 (Forma palese, per appello nominale, a scrutinio segreto)
- Art. 24 (Verbali)

TITOLO I
DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 1
(I consiglieri comunali)

1. Ai consiglieri è garantita piena libertà di espressione delle proprie opinioni e di voto. Ciascun consigliere è titolare dell'iniziativa deliberativa avanti al Consiglio e può proporre emendamenti ed esprimere dichiarazioni di voto.
2. Possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'amministrazione. Possono altresì rivolgere al Sindaco raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti.
3. Copia del presente regolamento è comunicata dal Sindaco ai consiglieri comunali all'inizio della prima seduta del Consiglio.

Art. 2
(Interrogazioni e interpellanze)

1. L'interrogazione ha ad oggetto la richiesta di notizie su un fatto determinato e sulla posizione che la Giunta intende assumere a riguardo; l'interpellanza è diretta ad acquisire informazioni sulle ragioni che hanno indotto la Giunta ad assumere determinati atti o comportamenti.
2. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere presentate per iscritto al Sindaco e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla presentazione e devono essere discusse entro tre mesi.
3. Il richiedente ha facoltà di parlare in Consiglio per non più di dieci minuti. Dopo le dichiarazioni del Sindaco o di un assessore delegato egli ha diritto di parola

per non più di cinque minuti, nonché per un tempo eguale un consigliere di minoranza ed uno di maggioranza. Alla replica del Sindaco il richiedente può dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.

4. Se l'interrogazione o l'interpellanza è stata presentata da più consiglieri il diritto di parola spetta al primo firmatario. Le richieste decadono qualora il presentatore o i presentatori siano assenti dalla seduta nel momento in cui l'ordine del giorno ne prevede lo svolgimento a meno che esse non siano fatte proprie da un altro consigliere dello stesso gruppo.

5. Nel caso di richiesta di risposta scritta, il Sindaco deve provvedere entro trenta giorni dalla richiesta ed l'interrogazione o l'interpellanza non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio. Su richiesta dei consiglieri interessati e con il consenso del Consiglio, le interpellanze e le interrogazioni, su argomenti connessi, sono svolte contemporaneamente. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, successivamente alle risposte del Sindaco o della Giunta, possono replicare gli interpellanti ed gli interroganti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 3 (Mozioni)

1. Le mozioni devono essere presentate al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento, o per ottenere la variazione dell'ordine di trattazione degli argomenti indicati nella convocazione, o per richiamare l'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni. La richiesta di mozione è illustrata dal presentatore per non più di cinque minuti. Eguale tempo è riservato ad un consigliere di maggioranza, ad uno di minoranza ed al Sindaco che possono nell'ordine replicare. Al termine della discussione la mozione è messa ai voti. Lo stesso consigliere non può presentare più di due mozioni per seduta.

2. Le mozioni hanno la precedenza nell'ordine del giorno. La mozione di sfiducia ha la precedenza nell'ordine del giorno sulle altre mozioni, sulle interpellanze ed interrogazioni.

Art. 4

(Richieste di collaborazione e nomine sindacali)

1. I consiglieri possono chiedere la collaborazione del revisore del conto segnalando i contenuti del bilancio di previsione meritevoli di un esame particolare, le situazioni di gestione economico-finanziaria corrente che incidono negativamente sul risultato dell'esercizio e le valutazioni derivanti dal controllo economico della gestione, richiedendo la formulazione di proposte, o la partecipazione con relazioni e pareri alle sedute del Consiglio comunale.

2. I consiglieri possono richiedere altresì la collaborazione del Segretario comunale o di dipendenti del Comune, che sia utile alla individuazione di attività di cui sono responsabili, o per la comprensione di documenti o di informazioni di cui siano a conoscenza.

3. Ove richiesto dal consigliere il Segretario comunale informa del contenuto delle deliberazioni assunte dalla Giunta comunale, offrendone copia entro otto giorni.

4. Il Sindaco, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, invia ai capigruppo consiliari l'elenco dei nomi dei rappresentanti che intende nominare o designare in enti aziende ed istituzioni, con indicazione del *curriculum vitae*. Nei successivi dieci giorni i capigruppo possono far pervenire al Sindaco le loro proposte di candidatura.

TITOLO II

DELL'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5

(Interpretazione)

1. Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, provvede a risolvere questioni verificatesi durante lo svolgimento dell'attività dell'assemblea o che non siano disciplinate dal presente regolamento. Qualora le decisioni siano contestate da taluno dei consiglieri, il Sindaco provvederà immediatamente in conformità alla volontà espressa dalla maggioranza dei presenti.

2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle sedute, relative all'interpretazione delle norme del presente regolamento, sono presentate per iscritto al Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio, che le decide a maggioranza dei consiglieri assegnati.

CAPO II - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 6

(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri dichiarano nella prima seduta del Consiglio la costituzione in gruppo di due o più consiglieri della stessa lista di appartenenza. I consiglieri eletti in

liste diverse possono costituire un gruppo misto. Ciascun gruppo elegge un capogruppo, in mancanza è capogruppo il più anziano in età anagrafica.

2. Dell'avvenuta designazione del capogruppo e dell'elenco degli appartenenti al gruppo, come di ogni successivo mutamento, è data comunicazione per iscritto al Sindaco che ne riferisce al Consiglio nella prima seduta.

Art. 7

(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio può istituire commissioni permanenti o di garanzia. La deliberazione consiliare d'istituzione è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Il presidente e il vicepresidente sono eletti con separate votazioni ed in forma palese, nel caso di parità prevale il più anziano in età. Ogni consigliere può votare per un solo nome.

Art. 8

(Commissioni permanenti e di garanzia)

1. Due commissioni permanenti su materie definite prima dell'elezione dei componenti esaminano le proposte di deliberazione al Consiglio. Con la deliberazione consiliare di costituzione si stabiliscono le modalità di convocazione e il funzionamento delle commissioni permanenti.

2. Il Consiglio, su richiesta di un terzo dei consiglieri, può nominare commissioni di garanzia, di inchiesta, conoscitive o di controllo, che riferiscono dei risultati al Consiglio. Con la deliberazione consiliare di nomina si stabiliscono gli oggetti dell'incarico, la composizione, il funzionamento ed i poteri.

TITOLO III

DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - ORDINAMENTO

Art. 9

(Presidenza)

1. Il Sindaco siede in Consiglio in qualità di presidente ed esercita i poteri di polizia delle sedute, assicurando l'imparzialità e il regolare svolgimento delle stesse, intervenendo a difesa delle prerogative dei singoli consiglieri e del Consiglio.

Art. 10

(Sedute)

1. Le sedute del Consiglio si tengono, di regola, in apposita sala della sede comunale, comunque non fuori dal territorio del Comune.

2. Le sedute si distinguono in ordinarie, straordinarie ed urgenti. Sono ordinarie le sedute in cui si approva il bilancio preventivo e il rendiconto.

3. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio deve essere pubblicato a cura del Segretario comunale, all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito nell'avviso di convocazione.

Art. 11

(Deposito degli atti)

1. Nessuna deliberazione può essere adottata dal Consiglio se non è stata indicata all'ordine del giorno e se presso l'ufficio del Segretario comunale il deposito della proposta e relativi documenti non è avvenuto almeno ventiquattr'ore prima dell'ora di convocazione della seduta a disposizione di tutti i consiglieri. La custodia prosegue in aula una volta iniziata la seduta.

2. Il termine è di dieci giorni prima della seduta per il programma delle opere pubbliche, il bilancio di previsione e per il rendiconto.

Art. 12

(*Quorum* costitutivo in prima e seconda convocazione)

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare al tal fine il Sindaco. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, in mancanza del *quorum* l'appello è riproposto non prima che siano decorsi trenta minuti.

2. Nella seduta in seconda convocazione, che ha luogo non prima di due giorni e non oltre i dieci giorni dalla prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.

3. Gli astenuti sono computati nel numero necessario a rendere legale la seduta. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

Art. 13

(Sedute segrete)

1. In via d'eccezione il Consiglio si può riunirsi in seduta non aperta al pubblico quando siano in trattazione argomenti che comportano valutazioni sulla moralità o sulla correttezza di persone.

2. Gli argomenti da trattare in seduta segreta sono indicati all'ordine del giorno separatamente ed al termine degli argomenti in seduta pubblica.

3. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare a maggioranza il passaggio in seduta segreta, ovvero la revoca della stessa ed il passaggio a quella pubblica.

Art. 14

(Sospensione, interruzione e termine)

1. Il Sindaco può sospendere la seduta per un tempo non superiore all'ora, indicando l'ora di ripresa dei lavori.
2. Il Sindaco può interrompere la seduta indicando giorno ed ora di prosecuzione dell'ordine del giorno, che deve essere comunicata ai consiglieri assenti secondo le norme di convocazione d'urgenza.
3. Esauriti tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno il Sindaco dichiara conclusa la seduta.

CAPO II - CONVOCAZIONE

Art. 15

(Di diritto e d'urgenza)

1. Per l'approvazione del bilancio il Consiglio comunale è convocato entro il mese di dicembre ed entro il mese di giugno, per il rendiconto della gestione, salvo diverse disposizioni legislative.
2. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono gravi motivi che non consentono l'osservanza dei termini di convocazione. Il Sindaco deve motivare tale urgenza nell'avviso di convocazione.

Art. 16

(Richieste ed avviso di convocazione)

1. La richiesta di convocazione dei consiglieri è disciplinata dalla legge. La richiesta di convocazione degli elettori è disciplinata dallo Statuto.

2. Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale con avviso scritto contenente l'ora, il giorno ed il luogo dell'adunanza, l'invito a parteciparvi, nonché la natura della seduta ed il tipo di convocazione, cui è allegato l'ordine del giorno. Se i lavori debbono articolarsi in più giorni, sono indicate inoltre l'inizio e la fine di ciascuna seduta.

3. Per le sessioni ordinarie l'avviso deve essere consegnato almeno cinque giorni prima della seduta, per le straordinarie almeno tre giorni prima, nei casi d'urgenza almeno ventiquattr'ore prima ed anche a mezzo fax o posta elettronica. L'avviso di seduta in seconda convocazione, non già comunicato con la prima, segue la procedura d'urgenza.

4. L'avviso è recapitato al domicilio di ciascun consigliere dal messo comunale, che ne rimette prova della avvenuta consegna alla segreteria comunale, poi allegata agli atti della seduta; ai non residenti è inviata lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

5. La partecipazione alla seduta sana gli eventuali vizi di comunicazione dell'avviso di convocazione.

Art. 17

(Ordine del giorno)

1. Sentiti i capigruppo il Sindaco fissa l'ordine del giorno, tenuto conto delle proposte presentate per iscritto da almeno un sesto dei consiglieri.

2. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto in trattazione.

3. A cura del Segretario comunale l'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio per almeno cinque giorni prima della seduta, il giorno precedente nei casi d'urgenza.

CAPO III- DISCIPLINA DELLE SEDUTE E DEI LAVORI

Art. 18

(Comportamento in aula)

1. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto astenendosi da qualunque manifestazione di assenso o dissenso sugli argomenti trattati.

2. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve collocarsi nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto e dignitoso, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso in ordine alle opinioni espresse, ai voti, o alle decisioni adottate.

Art. 19

(Partecipazione alle sedute ed ordine dei lavori))

1. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti ed in silenzio nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Sindaco ed al Consiglio. Se un consigliere turba la seduta è richiamato formalmente dal Sindaco, che può disporre la registrazione a verbale.

2. La partecipazione al Consiglio degli assessori è disciplinata dallo Statuto. Il Sindaco può invitare alla seduta dirigenti, funzionari o professionisti incaricati, per fornire chiarimenti, terminate le quali debbono lasciare l'aula.

3. Accertato il *quorum* costitutivo, il Sindaco apre la seduta e si procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. Il Consiglio può discutere e deliberare unicamente su argomenti compresi nell'ordine del giorno. Ogni intervento può riguardare unicamente la proposta in discussione.

Art. 20

(Emendamenti)

1. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Sindaco prima della discussione di ogni proposta, o parte di essa.
2. Durante la discussione ciascun consigliere può presentare proposte di modifica agli emendamenti presentati. Ogni emendamento può essere ritirato, o sostituito. Un emendamento ritirato può essere ripreso e fatto proprio da un altro consigliere.

Art. 21

(Ordine degli interventi)

1. La discussione su ciascun argomento è aperta da una relazione, terminata la quale, nell'ordine è attribuita la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile l'alternanza di consiglieri di maggioranza ed opposizione.
2. I consiglieri possono cambiare l'ordine di iscrizione comunicandolo al Sindaco, decadono ove assenti al momento dell'attribuzione della parola.
3. In replica possono parlare, oltre al proponente, un consigliere di maggioranza ed uno d'opposizione, nonché il Sindaco per non più di cinque minuti.
4. Terminati gli interventi il Sindaco dichiara chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno e la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per non più di cinque minuti.

CAPO IV - VOTAZIONI

Art. 22

(Quorum e forme deliberative)

1. Ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo diversa previsione di legge, o dello Statuto. In caso di parità dei voti la proposta non è approvata. Gli astenuti non sono computati nel numero dei votanti.

2. Le votazioni sono in forma palese, per appello nominale, o a scrutinio segreto. Il Sindaco indica la modalità prima dell'inizio della seduta.

3. Prima della votazione ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che di ciò sia fatta specifica menzione nel verbale. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i cinque minuti.

4. Il Sindaco invita al voto coloro che sono favorevoli, successivamente i contrari e poi gli astenuti, proclamando infine il risultato.

Art. 23

(Forma palese, per appello nominale, a scrutinio segreto)

1. I voti sono espressi per alzata di mano, o per alzata in piedi del votante, a seguito della chiamata del Sindaco in successione di coloro che sono favorevoli, contrari, o astenuti. Al termine è proclamato il risultato della votazione.

2. Si procede per appello nominale quando lo richieda il Sindaco, o almeno un quinto dei consiglieri, e negli altri casi previsti dalle legge o dallo Statuto. Il Sindaco precisa il significato del sì, favorevole alla deliberazione proposta, e del no, alla stessa contrario. Il Segretario effettua l'appello, cui è data risposta ad alta voce ed il voto di ciascuno è annotato a verbale.

3. Il voto a scrutinio segreto si esprime su schede bianche e prive di segni di riconoscimento da deporsi in apposita urna. Coloro che votano scheda bianca o nulla sono computati tra i votanti. Gli astenuti non debbono ritirare la scheda e di essi è dato

atto a verbale. Per la validità della deliberazione il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei votanti.

4. Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza del segretario comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e proclama il risultato.

Art. 24

(Verbali)

1. Il Segretario comunale cura la redazione e la conservazione dei verbali del Consiglio comunale, disponendo per l'archiviazione e la consultazione anche in via informatica.

Il presente Regolamento:

- È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.02.01 con atto n. 8;
- È stato pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 19.02.2001 al 06.03.2001;
- E' divenuto esecutivo in data 29.02.01 ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - del D. L.gvo n. 267/00;
- E' stato ripubblicato all'albo pretorio comunale, dal 29 MAR. 2002 al 13 APR. 2002 per 15 giorni consecutivi;
- E' entrato in vigore il 14 APR. 2002

Cascinette d'Ivrea,

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....*N. N. Jorio*.....